

Penale Sent. Sez. 1 Num. 24996 Anno 2022

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: ROCCHI GIACOMO

Data Udienda: 31/05/2022

Data Deposito: 30/06/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. G. G. M. nato a ... il ...

avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione della liberazione condizionale avanzata da G. M. D. G., condannato all'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, collaboratore di giustizia e già sottoposto alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 *nonies* d.l. 8 del 1991.

La DNA aveva espresso parere contrario, pur dando atto del contributo fornito anche recentemente e della recisione di ogni collegamento con la criminalità organizzata.

Pur dando atto della correttezza del comportamento come collaboratore di giustizia e durante l'espiazione della pena, il Tribunale di Sorveglianza riteneva insussistente il ravvedimento del condannato, considerando "risibile" il saltuario svolgimento di attività di volontariato, a partire dall'aprile 2019, a fronte dei numerosi e gravissimi reati posti in essere. La concessione della liberazione condizionale non può essere considerata un beneficio che discende automaticamente dalla regolarità della condotta e dal corretto comportamento processuale: D. G. aveva chiesto la concessione della liberazione condizionale solo due anni dopo aver potuto beneficiare della detenzione domiciliare, dimostrando di non comprendere il principio della gradualità nell'ammissione ai benefici penitenziari, al fine di sedimentare i risultati raggiunti.

Secondo il Tribunale, inoltre, erano ostativi alla concessione della liberazione condizionale i due procedimenti pendenti per plurime ipotesi di omicidio aggravato, tenuto conto che la liberazione condizionale costituisce il beneficio di chiusura a definizione di tutte le vicende giudiziarie che riguardano il collaboratore.

2. Ricorre per cassazione il difensore di G. M. Di G., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Dopo avere ricordato che D. G. era detenuto dal 1993 e aveva avviato la collaborazione fin dal 2009, il ricorrente individua i vizi dell'ordinanza impugnata nell'affermazione della mancanza di un effettivo ravvedimento e della mancata condotta riparatoria nei confronti dei familiari delle vittime.

Gli atti dimostravano che D. G. aveva abiurato il passato deviante, come l'equipe trattamentale aveva attestato. Il Tribunale si era limitato a sottolineare che l'ammissione alla detenzione domiciliare era recente e aveva fatto riferimento alla necessità di un ulteriore periodo di osservazione, senza tenere conto che D. G. era detenuto da 35 anni, era stato ammesso ai benefici carcerari, aveva ottenuto ben 2.115 giorni di liberazione anticipata e, nei suoi confronti era evidente il rischio che il periodo di osservazione potesse essere procrastinato all'infinito, frustrando la *ratio* sottesa alla legislazione speciale e le giuste aspettative del detenuto.

In realtà, l'ammissione agli altri benefici penitenziari presupponeva il riconoscimento di un ravvedimento, come preteso dall'art. 16 *nonies* decreto legge 8 del 1991. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, per la concessione della liberazione condizionale non è richiesta la prova che il soggetto abbia completato la revisione critica del passato ovvero che sia del tutto ravveduto: è sufficiente l'inizio di un percorso di ravvedimento.

La gravità dei reati commessi non può essere condizione di ammissibilità della domanda, né è ammissibile una motivazione che si limiti a richiamare la necessità di un ulteriore periodo di osservazione. Infine, non risulta affatto decisivo il mancato interessamento nei confronti della vittima.

3. Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica in cui ribadisce e approfondisce le considerazioni esposte in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Si deve preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza non ha espressamente individuato tra le cause ostative all'accoglimento della domanda il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai sensi dell'art. 176, ultimo comma, cod. pen.: in effetti, l'art. 16 *nonies*, comma 4, d.l. 8 del 1991 permette la concessione (tra l'altro) della liberazione condizionale "anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen.", "sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata": di conseguenza, alla concessione della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia non osta, di per sé, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto l'art. 16 *nonies* cit. deroga anche all'art. 176, comma 4 cod. pen. (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, omissis, Rv. 277141).

Piuttosto, l'ordinanza fa un cenno alla mancanza di un reale interessamento verso le vittime dei reati, ad una sollecitudine nei loro confronti, da distinguersi dal risarcimento dei danni: in effetti, si è affermato che, ai fini della concessione della liberazione condizionale ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16 *nonies* della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, omissis, Rv. 279321).

2. Se, quindi, deve escludersi che il mancato risarcimento - o la mancata riparazione - da parte del detenuto costituisca un dato ritenuto ostativo dal Tribunale di Sorveglianza, nel ricorso si intravede la prospettazione di una nozione differente di "ravvedimento" rispetto a quella adottata dal Tribunale: mentre l'ordinanza distingue tra il percorso avviato di ravvedimento e il risultato al termine di tale percorso, il ricorrente sostiene, al contrario, che non occorre la prova che il soggetto abbia completato la revisione critica del passato deviante ovvero che si sia del tutto ravveduto, essendo sufficiente che il processo risocializzante sia proficuamente iniziato, cosicché sarebbe sufficiente, appunto, accertare l'inizio di un percorso di ravvedimento.

Il tema riguarda l'utilizzo dello stesso termine - appunto: ravvedimento - da parte di due norme differenti.

Come è noto, l'art. 176, primo comma, cod. pen. permette la concessione della liberazione condizionale se il detenuto ha tenuto "un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento"; la giurisprudenza costante descrive la nozione come il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, omissis, Rv. 281366; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, omissis, Rv. 253183).

Come si è già anticipato, invece, l'art. 16 *nonies* cit. permette la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla detenzione domiciliare anche in deroga alle relative disposizioni "sempre che sussista il ravvedimento".

Inevitabile è chiedersi se il "ravvedimento" menzionato nelle due norme sia il medesimo e anche se il grado di certezza di tale ravvedimento sia lo stesso: ciò in quanto la norma sui collaboratori di

giustizia si riferisce a tutti e tre gli istituti - permessi premio, detenzione domiciliare, liberazione condizionale - e non soltanto al terzo di essi.

Non vi è dubbio che la nozione di "ravvedimento" sia la medesima, non essendovi alcuna ragione per ritenere che le due norme - che trattano pur sempre del medesimo ambito di esecuzione della pena - abbiano inteso attribuire ad un termine così "pregnante" un significato differente.

Piuttosto, è differente il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, omissis, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, omissis Rv. 257671); ma, per la concessione della liberazione condizionale, occorre, al contrario, un giudizio di certezza: il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, omissis, Rv. 277886; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, omissis, Rv. 242900).

In definitiva, sotto questo profilo, la censura mossa al provvedimento è infondata.

3. Non convince affatto, al contrario, l'apposizione di un ulteriore limite da parte del Tribunale di Sorveglianza, costituito dalla pendenza di altri procedimenti penali, definita "causa ostativa" dal provvedimento impugnato.

Si tratta di condizione di ammissibilità che non è prevista dalla norma e che, quindi, non può essere apposta in via giurisprudenziale, anche perché sottopone la concessione del beneficio ai tempi variabili della giustizia penale, rischiando di vanificare le finalità dell'istituto della liberazione condizionale.

Nel caso di specie, per di più, i delitti contestati risalgono ad epoca molto risalente (1993 - 1995, corrispondente al periodo iniziale della detenzione), cosicché la eventuale affermazione di responsabilità del condannato non potrebbe influire né sulla misura della pena, già fissata nel massimo ipotizzabile dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, né sulla valutazione dell'intervenuto ravvedimento del condannato.

4. Ciò premesso, il ricorso dimostra che la valutazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza è superficiale e non utilizza tutti i dati a disposizione per effettuare una valutazione concreta ed effettiva in ordine al ravvedimento del condannato.

In particolare, se, forse, è "risibile" lo svolgimento dell'attività di volontariato a partire dal 2019, deve trovare un fondamento più solido, per non divenire "canzonatoria", l'affermazione secondo cui l'affidabilità del detenuto deve essere valutata "nel lungo periodo", tenuto conto che il ricorrente è detenuto dal 1993.

L'ordinanza fa leva sull'epoca recente a partire dalla quale il soggetto è stato ammesso alla detenzione domiciliare, ma sembra non tenere conto di altri indici (liberazione anticipata, permessi premio, giudizi favorevoli), così come dell'epoca risalente dei delitti commessi; inoltre, non sembra essere stata valutata la relazione dell'equipe trattamentale, di cui il ricorso riporta un passo significativo.

Proprio tenendo conto dell'importanza della decisione da adottare, la motivazione del provvedimento impugnato deve essere più approfondita e convincente.

L'ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così deciso il 31 maggio 2022